



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto



R.G.N. 21876/2007

Cron. 18648

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI

- Presidente - Ud. 27/09/2012

Dott. VITTORIO NOBILE

- Consigliere - PU

Dott. ANTONIO FILABOZZI

- Consigliere -

Dott. ROSSANA MANCINO

- Consigliere -

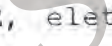
Dott. IRENE TRICOMI

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21876-2007 proposto da:

S  G , elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ALBERTO ASCARI 192, presso lo studio
dell'avvocato QUARANTA FRANCO, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato LOPEDETE EUGENIO,
giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati MICHELE PONTONE e MORAGGI DONATELLA che lo rappresentano e difendono giusta procura notarile in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 329/2007 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/04/2007 R.G.N. 1313/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2012 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l'Avvocato QUARANTA FRANCO;

udito l'Avvocato PONTONE MICHELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 329/07 depositata il 16 aprile 2007, rigettava l'impugnazione proposta da nei confronti dell'INAIL in ordine alla sentenza del 10/11 marzo 2005 del Tribunale di Torino.

2. Il Salsano, titolare di pensione INPS cat. VO, nonché di pensione integrativa a carico dell'INAIL, chiedeva la corresponsione dell'intera indennità integrativa speciale su tale ultimo trattamento (che non percepiva, in realtà, poiché l'importo erogatogli dall'INPS era superiore a quanto previsto dal regolamento recepito dal D.M. 30 giugno 1969, per cui non poteva essere erogata la pensione integrativa dall'INAIL).

2.1. Il Tribunale aveva rigettato la domanda.

3. La Corte d'Appello ha ritenuto la sussistenza del divieto di cumulo anche dopo la sentenza della Corte costituzionale, n. 494 del 1993, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui non prevedeva che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3.1. Osserva il giudice di secondo grado che la declaratoria di illegittimità non investiva l'intera disposizione in questione, e che nel caso di specie, non si versava in ipotesi di trattamento che, senza l'indennità integrativa speciale, violava *in peius* il trattamento minimo INPS.

Né poteva avere pregio il richiamo effettuato dal alle ordinanze n. 566 del 1989 e nn. 516 e 517 del 2000 della Corte cost., in quanto relative a fattispecie diverse. Comunque, l'ord. n. 516 del 2000, non affermava l'illegittimità di qualsiasi divieto di cumulo, ma solo quella di un divieto generalizzato cioè senza che sia fissato un limite minimo o trattamento complessivo per le attività alle quali si riferisce.

4. Per la cassazione della suddetta sentenza d'appello ricorre il , prospettando un motivo di ricorso.

5. Resiste l'INAIL con controricorso. Detto Istituto ha depositato memoria ex art. 378 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, assistito dal prescritto quesito di diritto, è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione e dell'art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nonché omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cpc.

1.1. Ad avviso del ricorrente, che richiama in proposito giurisprudenza della Corte dei Conti, la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973, avrebbe natura ablatoria, sicché il divieto di cumulo non sarebbe più operante.

La piena cumulabilità sarebbe stata confermata dalla Corte costituzionale.

Nella specie, quindi, la Corte d'Appello avrebbe violato principi di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., e di sufficienza e di adeguatezza della pensione, come retribuzione differita, di cui all'art. 36 Cost. Questione di legittimità costituzionale, in ordine ai suddetti parametri, sarebbe stata sollevata dalla Sezione giurisdizionale regionale dell'Abruzzo della Corte dei Conti, con ordinanza n. 14 del 10 marzo 2006, di cui il ricorrente riepiloga i contenuti.

1.2. Il quesito di diritto è stato così formulato: se, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973, permanga nel nostro ordinamento il divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale nell'ipotesi di godimento di plurimi trattamenti pensionistici e, in caso di risposta affermativa, se la persistenza di tale divieto sia conforme all'interpretazione fornita dal giudice delle leggi con la sentenza n. 494 del 1993.

2. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

2.1. Occorre precisare che la censura del ricorrente, così come, peraltro, sintetizzata nel quesito di diritto, verte sulla natura "ablatoria" della pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 494 del 1993, e sulla prospettata illegittimità costituzionale *tout court* dell'art. 99, comma 2, cit., prospettandosi, altresì, la violazione degli artt. 3 e 36 Cost., secondo le motivazioni sottoposte alla Corte costituzionale dalla Corte dei Conti, Sezione reg. giur. Abruzzo, con l'ordinanza n. 14 del 2006.

2.2. È opportuno premettere che sulle censure di illegittimità costituzionale a suo tempo sollevate con l'ordinanza della Sezione reg. Abruzzo della Corte dei Conti (alla quale fa riferimento il ricorrente), nonché con ordinanza della Sezione

reg. Toscana della Corte dei Conti, tutte emesse nel 2006, non vi è stata pronunzia della Corte costituzionale, atteso che, a seguito della entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e segnatamente dell'art. 1, comma 776, della medesima (che abrogava l'art.15 della legge n. 724 del 1994), la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti ai giudici rimettenti con ordinanza n. 119 del 2008, avuto riguardo alle intervenute modifiche del quadro normativo, costituenti *jus superveniens*.

La questione, tenuto conto dello *jus superveniens*, veniva, quindi, riproposta, tra l'altro, dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, nel senso della prospettazione dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 99, comma 2, del DPR n. 1092 del 1973, come risultante dopo la sentenza di questa Corte n. 494 del 1993, in riferimento agli articoli 2, 3, 36 e 38 della Costituzione, è stata decisa con la sentenza n.197 del 2010, richiamata dall'INAIL nella memoria ex art. 378 cpc, che dichiarava inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli articoli 2, 36 e 38 della Cost., e non fondata quella sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

2.3. Tanto premesso, per un corretto e completo inquadramento della fattispecie è opportuno ricordare che l'art. 99, comma 2, del DPR n. 1092 del 1973 stabilisce che «al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo». La Corte costituzionale, come si è detto, con la sentenza n. 494 del 1993, dichiarò l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 99, comma 2, nella parte in cui non prevedeva che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, dovesse comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Successivamente, l'art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.724, stabiliva che «con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante».

L'art. 15 in questione è stato abrogato dall'art. 1, comma 776, della legge n. 296 del 2006.

2.4. La Corte costituzionale con la citata sentenza n. 197 del 2010, ha affermato che, a far tempo dal 1° gennaio 1995, il pagamento dell'indennità di contingenza è stato conglobato nel trattamento pensionistico, mentre il detto art. 15, comma 3, e le disposizioni successive (di cui alla sentenza delle sezioni riunite della Corte dei conti n. 1 del 26 febbraio 2009), non hanno modificato il carattere accessorio delle indennità integrative speciali sulle pensioni liquidate in epoca anteriore al 1° gennaio 1995, con la conseguenza che, per i titolari di più pensioni tutte anteriori a tale data, permangono i limiti relativi al cumulo delle indennità stesse posti dall'art. 99, comma secondo, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nel testo risultante dopo la sentenza di questa Corte n. 494 del 1993.

2.5. Nella sentenza del Giudice delle Leggi da ultimo citata, veniva ripercorsa, la giurisprudenza in materia, richiamando in particolare, le sentenze nn. 172 del 1991 e 307 del 1993 che, con la medesima *ratio decidendi* della sentenza n. 494 del 1993, avevano affermato il principio che nei confronti dei titolari di due pensioni il cumulo delle indennità integrative speciali restava vietato, sia pure con il correttivo nelle sentenze medesime stabilito, ossia con il riconoscimento del diritto alla riscossione della detta indennità anche sul secondo trattamento, ma limitatamente alla misura necessaria per l'integrazione all'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Si affermava, quindi, che lo stesso principio, peraltro, si trovava ribadito anche nella sentenza n. 376 del 1994, che affermava la regola per cui al titolare di più pensioni l'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo «è costituzionalmente legittima solo se e nella misura in cui sia fatto salvo l'importo di detta indennità eventualmente occorrente a non ridurre la prestazione pensionistica al di sotto del trattamento minimo INPS», ed aggiungeva, con riferimento all'ipotesi del pensionato che presti attività lavorativa retribuita, «che la sospensione o il congelamento dell'indennità integrativa speciale relativa alla pensione non è legittima ove sia operante qualunque sia l'ammontare della retribuzione percepita, spettando peraltro alla discrezionalità del legislatore – che non risulta essere stata in concreto esercitata – stabilire quale sia la soglia retributiva oltre la quale abbia vigore tale decurtazione».



Infine, in ordine ad una norma della Regione siciliana di contenuto simile a quello dell'art. 99, comma 2, cit., con la sentenza n. 516 del 2000, ne veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale «nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari».

In definitiva, concludeva la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 197 del 2010, una lettura complessiva e coordinata della propria giurisprudenza portava a concludere che il divieto di cumulo di più indennità integrative speciali su plurimi trattamenti pensionistici era stato considerato conforme al quadro costituzionale, con il correttivo individuato dalla giurisprudenza.

2.6. Si può, infine, osservare come le Sezioni riunite della Corte dei Conti, con la sentenza n. 1/QM/2009, hanno statuito che «in ragione dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, vigente nel testo modificato dalla Corte costituzionale tuttora non sussiste, in caso di pensioni liquidate, come nella deferita questione, prima dell'1° gennaio 1995, il diritto al cumulo della i.i.s. in misura intera su due trattamenti di pensione, dovendosi assicurare sul secondo trattamento solo il minimo INPS».

2.7. Alla luce del richiamato quadro normativo e giurisprudenziale, ritiene questa Corte, quindi, che, correttamente e con congrua motivazione, atteso che non veniva fatta questione con riguardo al tempo della liquidazione delle pensioni in esame, in relazione alla vigenza dell'art. 15 della legge n. 724 del 1994 (poi abrogato dall'art. 1, comma 776, della legge 269 del 2006), la Corte d'Appello di Torino ha escluso, in ragione della sentenza Corte cost. n. 494 del 1993, la illegittimità *tout court* dell'intera disposizione di cui all'art. 99, comma 2, come invece prospettato dal [S], i cui dubbi di costituzionalità, alla luce della sentenza n. 197 del 2010, non superano il vaglio di non manifesta infondatezza.

2.8. La sentenza n. 494 del 1993 sanzionava il divieto generalizzato di cumulo di indennità integrativa speciale non accompagnato da una previsione legislativa di un limite al di sotto del quale fosse preclusa l'operatività del divieto. Dunque, poiché nella specie il suddetto limite era superato, la Corte d'Appello, con statuizione che si sottrae ai prospettati vizi, riteneva sussistente il divieto di cumulo.

3. Il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro quaranta per esborsi e euro duemilacinquecento per compenso professionale, oltre accessori.

Così deciso in Roma il 27 settembre 2012

Il Presidente
Fabrizio Madau

Il Consigliere estensore

Renzo

Il Funzionario Giudiziario
Deposito in Cancelleria
30 OTT 2012

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio Saleggi